

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<b>ORDINARIA</b>			
<p><u>Per periodi di servizio in territorio nazionale.</u></p>	<p>In caso di orario settimanale articolato su 6 giorni lavorativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 30 lavorativi annui;</u></li> <li>- da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui;</u></li> <li>- da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 37 lavorativi annui;</u></li> <li>- oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 45 lavorativi annui.</u></li> </ul> <p>In caso di orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 26 lavorativi annui;</u></li> <li>- da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 28 lavorativi annui;</u></li> <li>- da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui;</u></li> <li>- oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 39 lavorativi annui.</u></li> </ul>	<p>Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.</p> <p>Nell'anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, si ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista.</p> <p>Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria va considerato il servizio comunque prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, con esclusione dei periodi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aspettativa per motivi privati;</li> <li>- sospensione dall'impiego o dal servizio;</li> <li>- aspettativa per ricongiungimento familiare all'estero;</li> <li>- congedo per la formazione;</li> <li>- aspettativa per contratti o assegni di ricerca;</li> <li>- licenza straordinaria senza assegni per eventi e cause particolari (art. 4, c. 2, L. 53/2000);</li> <li>- aspettativa per assenze indebitamente fruita, qualora la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010).</li> </ul> <p>Pur essendo utili ai fini del suddetto computo, non si matura licenza ordinaria durante i periodi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aspettativa per mandato elettorale;</li> <li>- aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per i militari giudicati permanentemente non idonei in modo parziale;</li> <li>- licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di</li> </ul>	<p>Per Esercito, Marina e Aeronautica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 12 del D.P.R. n. 394/1995;</li> <li>- art. 11 del D.P.R. n. 255/1999;</li> <li>- art. 12 del D.P.R. n. 163/2002;</li> <li>- art. 11 del D.P.R. n. 171/2007;</li> <li>- art. 12 del D.P.R. n. 40/2018.</li> </ul> <p>Per l'Arma dei Carabinieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 47 del D.P.R. n. 395/1995;</li> <li>- art. 55 del D.P.R. n. 254/1999;</li> <li>- art. 55 del D.P.R. n. 164/2002;</li> <li>- art. 29 del D.P.R. n. 170/2007;</li> <li>- art. 26 del D.P.R. n. 39/2018.</li> </ul> <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica –Edizione 1990.</p> <p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D GMIL REG 2020 0499444 del 23 dicembre 2020.</p>

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>ricerca o borse di studio universitarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– licenza straordinaria per assistenza a persona con in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 42, c. 5, D.lgs. 151/2001);</li> <li>– aspettativa per assenze indebitamente fruita (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010);</li> <li>– aspettativa sindacale non retribuita (art. 904-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010)</li> <li>– distacco sindacale (art. 913-bis del Decreto Legislativo 66/2010).</li> </ul> <p>Il diritto alla licenza ordinaria non è, invece, riducibile in ragione di assenza per infermità.</p> <p>Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i 18 mesi successivi.</p> <p>Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i 18 mesi successivi all'anno di spettanza.</p> <p>Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni, debitamente e tempestivamente documentate dall'interessato.</p> <p>Vige il principio generale secondo cui la licenza ordinaria deve essere obbligatoriamente fruita dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione della stessa (per le deroghe a tale principio consultare la circolare citata nei riferimenti normativi/applicativi).</p> <p><b>Nell'ambito degli istituti assimilati alla licenza ordinaria, sebbene collegati ad una specifica azione di comando, si ritiene utile precisare che per recarsi</b></p>	

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA		DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
			<b>all'estero, il personale militare può fruire anche dei recuperi compensativi, purché coincidenti con la copertura dell'intera giornata lavorativa (a titolo esemplificativo: 8 ore da lunedì a giovedì e 4 ore il venerdì) – (var. 3).</b>	
<u>Per periodi di servizio prestato all'estero.</u>	Per il personale destinato isolatamente a prestare servizio all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari o presso Enti, Comandi od Organismi internazionali o destinato presso i contingenti di pace ONU.	<u>Giorni 30 annui.</u>	Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'Organismo, accettate dall'Autorità nazionale.	Art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).  Artt. 39, 1808 (ex Legge 8 luglio 1961, n. 642) e 1809 (ex Legge 27 dicembre 1973, n. 838) del Decreto Legislativo n. 66/2010.  Direttiva di Segredifesa n. 292563/01/38530/92/300 del 27 luglio 1992.  Direttiva SMD-G-033 – Edizione 2013.
	Per il personale destinato presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero.	<u>Giorni 30 annui.</u> <u>Giorni 37 annui</u> , per il personale in servizio in sedi disagiate. <u>Giorni 40 annui</u> , per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate.		

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA		DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
	Per il personale inviato nei contingenti impiegati nei teatri operativi fuori area.	Matura la licenza ordinaria di durata pari a quella che avrebbe maturato in territorio nazionale.	La licenza ordinaria maturata in teatro operativo può essere fruita solo al rientro in Patria al termine della missione (durante il periodo di permanenza all'estero il personale ha diritto ai giorni di assenza indicati nella circolare di cui ai riferimenti normativi e applicativi).	
<u>Ricostruzione della carriera disposta dal giudice a seguito dell'annullamento della sospensione dall'impiego o dal servizio (var. 3)</u>		Tale periodo è utile per la maturazione del diritto alla licenza ordinaria e della relativa maggiorazione prevista dalla normativa, in base all'anzianità di servizio maturata. (var. 3)	<u>Equiparazione:</u> alla revoca d'ufficio della sospensione, ai sensi dell'art. 918, comma 1 del C.O.M. (var. 3)	Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2025 0574186 del 11 dicembre 2025. (var. 3)
			<u>Termine di prescrizione:</u> decennale. (var. 3)	
			<u>Termine di decorrenza:</u> successivo al 25 giugno 2020 ( <i>pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea</i> ). Nello specifico, quando l'annullamento della sospensione dal servizio/impiego disposto da un giudice –ovvero la revoca d'ufficio della sospensione– abbia avuto luogo dopo la citata pronuncia dell'organo giurisdizionale europeo. (var. 3)	
			<u>Termine per la fruizione:</u> entro 18 mesi dall'anno di spettanza. Inoltre, nell'eventuale caso in cui il rientro in servizio dovesse avvenire oltre il suddetto termine, la fruizione della licenza ordinaria dovrà avvenire prima del citato rientro in servizio, pena la perdita del beneficio stesso e fatta salva l'eventuale possibilità di monetizzazione nel caso che l'interessato fosse stato già congedato o in prossimità del congedo stesso. (var. 3)	

## STRAORDINARIA

**FINO AD UN MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI**

# LICENZE

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p><u>Gravi motivi.</u></p>	<p>Per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge, <b>parte di unione civile e convivente di fatto (var. 3)</b> del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi.</p>	<p>Non è differibile per esigenze di servizio.</p>	<p>Art. 13, comma 1 e art. 14, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 16, comma 3, art. 48, comma 1, art. 49, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica –Edizione 1990.</p> <p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p>
	<p>Per assenze dovute a infermità o malattie, documentate da idonea certificazione medica.</p>	<p>Durata pari a quella della prognosi riportata sulla certificazione medica che attesta la necessità di cure a carico del destinatario.</p> <p>Al riguardo, si precisa che i giorni non lavorativi, di riposo e/o festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interposti tra certificati medici in sequenza sono considerati come assenze dal servizio per malattia (es. periodo di malattia fino al venerdì e nuovo certificato a partire dal lunedì successivo);</li> <li>- precedenti alla ripresa del servizio e non coperti dalla certificazione medica non dovranno essere considerati assenze dal servizio per malattia (es. periodo di malattia dal lunedì al venerdì</li> </ul>	<p>Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi. <b>In tale ambito, occorre precisare che le assenze per infermità intervenute successivamente al rientro in servizio a seguito di un giudizio emesso dal competente Organo sanitario militare, quindi alla "completa guarigione clinica", ancorché certificate come derivanti da una lesione traumatica riportata in servizio e/o riconosciuta causa di servizio, dovranno essere incluse nel periodo massimo (due anni in un quinquennio) di aspettativa per infermità. Continuano, invece, a rimanere escluse da tale computo le assenze dovute a ricovero in luoghi di cura per patologie derivanti da causa di servizio, ancorché intervenute successivamente al rientro in servizio (var. 3).</b></p>

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA		DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		e rientro il lunedì successivo).		
	Per gravi motivi debitamente documentati.	<u>Fino a 45 giorni annui.</u>	Il Comandante di Corpo ha il potere discrezionale di valutare la gravità dei motivi addotti dal richiedente, accertandone la reale esistenza. Tale tipologia di licenza è concessa anche per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, qualora l'assenza abbia durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero.	
<u>Matrimoniale.</u>		<u>Giorni 15.</u>	E' possibile beneficiarne in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, quindi, sia anteriormente che posteriormente ad essa, purché il periodo in argomento rispetti il nesso di collegamento con l'evento.	Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957.  Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.
<u>Convalescenza.</u>		Per il numero di giorni della temporanea non idoneità al servizio stabiliti dal competente Organismo medico militare.	Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi. <b>In tale ambito, occorre precisare che le assenze per infermità intervenute successivamente al rientro in servizio a seguito di un giudizio emesso dal competente Organo sanitario militare, quindi alla "completa guarigione clinica", ancorché certificate come derivanti da una lesione traumatica riportata in servizio e/o riconosciuta causa di servizio, dovranno essere incluse nel periodo massimo (due anni in un quinquennio) di aspettativa per infermità. Continuano, invece, a rimanere escluse da tale computo le assenze dovute a ricovero in luoghi di cura per patologie derivanti da causa di servizio, ancorché intervenute successivamente al rientro in servizio (var. 3).</b> Non è cumulabile con la licenza ordinaria.	Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica –Edizione 1990.  Circolare di Persomil n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014.

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA		DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
Per esami:	Militari.	<u>Fino a giorni 30.</u>	E' dovuta nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, al fine di completare la preparazione degli esami. I 30 giorni devono intendersi come limite massimo eventuale, in quanto l'Amministrazione può, nel bando di concorso, prevedere un periodo inferiore, o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza. E' frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame.	<p>Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957.</p> <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica –Edizione 1990.</p> <p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p> <p>Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985.</p> <p>Art. 18 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>La licenza straordinaria per esami è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.</p>
	Di stato o per l'abilitazione all'esercizio della professione.	<u>Fino a giorni 15.</u>	Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame.	
	Scolastici, universitari e post universitari, ovvero riguardanti altri corsi svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.	<u>Per la durata dei giorni delle prove di esame e del tempo necessario a raggiungere la sede di svolgimento delle stesse.</u>		
	Per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l'accesso ad altre carriere.	<u>Giorni 8 annui.</u>	Compete per lo svolgimento delle prove concorsuali più l'eventuale viaggio.	
<u>Per aggiornamento scientifico.</u>	<u>Giorni 8 annui.</u>	Viene concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio: – agli Ufficiali medici in servizio permanente;	Art. 23 del D.P.R. n. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 58 del D.P.R. n. 57/2022 (per l'Arma dei Carabinieri).	

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>– ai militari in servizio permanente tenuti a rispettare obblighi formativi o di iscrizione ad albo/elenco professionale ai fini dell'attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora quest'ultima non vi provveda in proprio.</p>	
<p><u>Cure termali.</u></p>	<p><u>Giorni 15 annui.</u></p>	<p>Il beneficio, già riconosciuto al personale "invalido per servizio" ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, è stato esteso ai militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall'art. 1506 del D.Lgs. n. 66/2010, attraverso l'espresso richiamo all'art. 13 del D.L. n. 463/1983, secondo cui le prestazioni idrotermali, che non possono superare il periodo di 15 giorni l'anno, sono concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, <u>su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL</u> (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell'interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base).</p> <p>Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate.</p> <p>Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l'anno.</p> <p>Il ciclo può ridursi solo nel caso di malattia sopravvenuta certificata, sopraggiunti motivi di ordine sanitario (ad es. insofferenza alla terapia, ecc.) da attestarsi da parte di un sanitario della struttura, da situazioni personali o familiari di particolare rilevanza e non prevedibili da comprovarsi a cura dell'interessato.</p> <p>Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.</p>	<p>Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957.</p> <p>Art. 13 del Decreto-Legge n. 463/1983.</p> <p>D.M. Sanità del 15 dicembre 1994.</p> <p>Art. 1506, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p> <p>Circolari periodiche di IGESAN.</p>

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p><u>Per la valorizzazione economica del congedo parentale.</u></p>	<p><u>Giorni 45.</u></p>	<p>E' concessa, a richiesta del militare genitore, al fine di percepire il <u>trattamento economico intero</u> (per un massimo di 45 giorni) entro il <b>dodicesimo (var. 3)</b> anno di età del figlio, nell'ambito dei 9 mesi di congedo parentale retribuiti –secondo la previsione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001– al 30%. <b>In relazione agli ulteriori benefici economici del congedo parentale (3 mesi all'80%), si rimanda allo schema analitico alla parte B, para. 7, della presente Guida Tecnica (var. 3).</b> In tale ipotesi, ciascun giorno di assenza viene computato in diminuzione sia del periodo di 6 mesi del congedo parentale entro i primi <b>12 (var. 3)</b> anni di vita del figlio, sia del limite di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria nell'anno in cui il beneficio viene fruito.</p> <p>Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.</p>	<p>Art. 11 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 25 del D.P.R. n. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.</p>

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<b>STRAORDINARIA OLTRE IL LIMITE DI 45 GIORNI ANNUI</b>			
<u>Speciale di trasferimento.</u>	<p>In territorio nazionale: <u>Giorni 20</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio. <u>Giorni 10</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.</p>	<p>Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dall'attuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro. E' cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.</p>	<p>Art. 13 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica –Edizione 1990.</p>
	<p>Per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: <u>Giorni 30</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio. <u>Giorni 20</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.</p>	<p>Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all'estero.</p>	
<u>Per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.</u>	<u>Giorni 15 annui.</u>	<p>La licenza spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata (militari classificati in cat. A e cat. B, dove per quest'ultimi sussiste l'onere di dimostrare l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti). Inoltre, per entrambe le categorie di soggetti è vietato l'esercizio professionale durante il periodo di fruizione della predetta licenza. Può essere fruita anche in misura frazionata nell'anno solare di riferimento. Dovrà essere effettuata con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.</p>	<p>Art. 1506, comma 1, let. b) del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p> <p>Art. 5 della Legge n. 724/1994.</p> <p>Art. 133 del Decreto Legislativo n. 101/2020</p>

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Per donazione di organi.</u>	Per il tempo necessario ad effettuare la donazione, compresi gli eventuali ricoveri, e per il ripristino dell'efficienza psicofisica.	La licenza spetta anche nel caso di donazione di midollo osseo.	Art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 254/1999 (per l'Arma dei Carabinieri) e art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 255/1999 (per Esercito, Marina e Aeronautica).
<u>Per campagna elettorale.</u>	Per la durata della campagna elettorale.	Unitamente alla richiesta di licenza l'interessato dovrà produrre la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e l'avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presenta come candidato.	Art. 1484 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca.</u>	Per la durata del dottorato di ricerca.	E' senza assegni. E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria. La concessione è subordinata ai pareri degli Organi sovraordinati sulla catena gerarchica.	Art. 2 della Legge n. 476/1984.  Art. 1506, comma 1, let. c) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.</u>	Per la durata del corso o dell'attività di ricerca.	E' senza assegni ed è concessa ai vincitori di borse di studio universitarie. E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria.	Art. 6 della Legge n. 398/1989.  Art. 1506, comma 1, let. d) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Operazioni di soccorso per aderenti ad associazioni di volontariato.</u>	Fino a <u>giorni 30 continuativi</u> per un massimo di <u>giorni 90 annui</u> , elevati rispettivamente a <u>60</u> e <u>180</u> in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati. Fino a <u>giorni 10 continuativi</u> per	E' concessa al militare iscritto nell'Elenco nazionale (centrale o territoriale) del volontariato di protezione civile, impiegato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.	Art. 39 del Decreto Legislativo n. 1/2018 (in sostituzione dell'art. 9 del D.P.R. n. 194/2001).  Art. 1506, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 66/2010.

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
	un massimo di <u>giorni 30 annui</u> , per la partecipazione ad attività di addestramento.		
<u>Operazioni di soccorso a cura del Club Alpino Italiano.</u>	Per i giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero entro le ore 24.	E' concessa al militare iscritto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, previa valutazione delle esigenze di servizio.	Art. 1 della Legge 18 febbraio 1992, n. 162.  Art. 1 del D.M. Lavoro n. 379/1994.  Art. 1506, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Eventi e cause particolari</u> (gravi motivi familiari).	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001).	E' senza assegni. Determina detrazione di anzianità ai fini pensionistici e della progressione di carriera. Durante il suo utilizzo non si matura la licenza ordinaria e la tredicesima mensilità.	Art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000.
<u>Per assistenza a persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.</u>	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000).	I congiunti della persona disabile da ammettere al beneficio sono individuati secondo un preciso ordine di priorità stabilito dalla norma. Al coniuge convivente sono equiparati la parte di unione civile e il convivente di fatto. Tale licenza: – è computata nell'anzianità valida ai fini della progressione di carriera; – non è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto. Tra due periodi di tale licenza è necessaria l'effettiva ripresa del servizio, anche per un solo giorno. Il co. 5-bis dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 fissa in 2 anni nell'arco della vita lavorativa la durata massima dell'astensione retribuita fruibile da una persona per l'assistenza di una o più persone in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.	Art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001.  Art. 1, commi 20 e 36 della Legge 76/2016.  Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022-

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p><u>Per congedo parentale.</u></p>	<p><u>Mesi 6</u>, nei primi <b>14</b> anni del figlio. Da tener presente, tuttavia, che se ne beneficia anche l'altro genitore i periodi di congedo parentale fruiti da entrambi non possono complessivamente superare i 10 mesi.</p> <p>Inoltre, qualora il padre militare abbia fruito di più di 3 mesi del beneficio, il limite di mesi 6 è elevato a 7 e quello complessivo a 11.</p> <p>Qualora il militare sia l'unico genitore (è compreso anche il caso dell'affidamento esclusivo del figlio), la durata del congedo parentale è stabilita in 11 mesi.</p>	<p>Il congedo parentale spetta al militare richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, compreso il caso in cui non svolga attività lavorativa.</p> <p>Tra un periodo e l'altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio.</p> <p>E' cumulabile con la licenza ordinaria.</p> <p>La norma base (D.lgs. n.151/2001) assicura alla generalità dei lavoratori (militari compresi) il trattamento economico del 30% nei primi <b>14</b> anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 9 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, <b>però</b>, nei primi <b>12 (var. 3)</b> anni del figlio), nel rispetto dei seguenti limiti: 3 mesi al padre (non trasferibili alla madre), 3 mesi alla madre (non trasferibili al padre), ai quali si aggiungono 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre.</p> <p>Quando il congedo parentale eccede i 9 mesi complessivi (nei quali rientrano i 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito), non viene corrisposto alcun assegno ad entrambi i genitori.</p> <p>Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.</p>	<p>Artt. da 32 a 38 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Art. 11 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica).</p> <p>Art. 25 del D.P.R. n. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.</p>
<p><u>Per malattia figlio.</u></p>	<p>Nei primi 3 anni di età: per tutto il periodo della malattia.</p> <p>Tra i 3 e i <b>14</b> anni di età (<b>var. 3</b>): fino a <b>10</b> giorni lavorativi annui (<b>var. 3</b>).</p>	<p>E' fruita dal militare, in alternativa all'altro genitore titolare di analogo diritto.</p> <p>Il beneficio spetta anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.</p> <p>E' senza assegni, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 3 anni di vita del figlio.</p> <p><b>I periodi di astensione in argomento fruiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nei primi tre anni di vita del figlio;</li> <li>➤ tra i tre e gli otto anni di vita del figlio, limitatamente ai primi 5 giorni,</li> </ul>	<p>Artt. da 47 a 52 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p><b>Art. 11 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica).</b></p> <p><b>Art. 25 del D.P.R. n. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri).</b></p>

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p><b>non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio (var. 3).</b></p> <p><b>Viceversa, i seguenti periodi di assenza, pur essendo computati nell'anzianità di servizio, non saranno utili per la maturazione della licenza ordinaria, dell'importo della tredicesima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>gli eccedenti 5 giorni fruiti dai tre agli otto anni di vita del figlio;</b></li> <li>➤ <b>i 10 giorni fruiti dagli otto ai quattordici anni di vita del figlio (var. 3).</b></li> </ul>	
<u>Per nascita figlio.</u>	<u>Giorni 2.</u>	<p>È concessa a domanda, al padre, entro la prima settimana di nascita del figlio.</p> <p>Il beneficio non può essere fruito dal personale dirigente e dal personale volontario non in servizio permanente.</p>	Art. 21 del D.P.R. n. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 55 del D.P.R. n. 57/2022 (per l'Arma dei Carabinieri).
<u>Per donne vittime di violenza di genere.</u>	<u>Fino a 90 giorni.</u>	<p>Da fruire nei 3 anni successivi all'inizio del percorso di protezione certificato.</p> <p>Salvo casi di oggettiva impossibilità, la dipendente è tenuta a farne richiesta scritta al Comandante di Corpo almeno 7 giorni prima della decorrenza della licenza, indicando l'inizio e la fine del periodo di assenza e producendo la prescritta certificazione.</p> <p>Il periodo di licenza, durante il quale è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera, è computato ai fini dell'anzianità di servizio, della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.</p> <p>Il beneficio non può essere fruito dal personale volontario non in servizio permanente.</p>	Art. 22 del D.P.R. n. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 56 del D.P.R. n. 57/2022 (per l'Arma dei Carabinieri).
<u>Licenza di maternità.</u>	Ordinariamente, da 2 mesi prima a 3 mesi dopo la data presunta del parto.	Al personale militare femminile in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio nel periodo ordinariamente previsto ed è concessa d'ufficio tale licenza. Il personale interessato, tuttavia, ha facoltà di fruirne a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 successivi, ovvero dopo l'evento parto	Artt. da 16 a 26 del Decreto Legislativo n. 151/2001.

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>entro i 5 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.</p> <p>Tale licenza spetta, altresì, nei casi dettagliatamente descritti nel compendio di cui ai riferimenti normativi e applicativi.</p>	
<p><u>Licenza di paternità obbligatoria.</u></p>	<p>Dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi all'evento, il padre <b>o la madre intenzionale in una coppia di donne (var. 3)</b> si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20, in caso di parto plurimo).</p>	<p>I 10/20 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono frazionabili in ore;</li> <li>- possono essere goduti anche in via non continuativa;</li> <li>- sono lavorativi (non sono computabili i festivi e i non lavorativi);</li> <li>- sono fruibili anche in concomitanza con il congedo di maternità della madre lavoratrice;</li> <li>- spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nell'ambito del suddetto arco temporale;</li> <li>- sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario, nonché al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.</li> </ul> <p>Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto, il militare padre comunica in forma scritta al Comando/Ente di appartenenza i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.</p> <p>Il suddetto personale è collocato in licenza di paternità obbligatoria, con l'attribuzione del trattamento economico ordinario nella misura intera, fatto salvo quanto disposto in ordine alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione delle indennità operative spettanti ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.</li> </ul>	<p>Artt. 27-bis, 29, 30, 31-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Art. 17, co. 8, L. 78/1983.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.</p> <p><b>Sentenza 115 del 6 maggio 2025 della Corte Costituzionale (var. 3).</b></p>

# LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Licenza di paternità alternativa.</u>	Dopo la nascita del figlio, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.	Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio è invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio.	Artt. dal 28 al 31-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001.  Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0464620 del 12 agosto 2022.